



Presidenza del Consiglio dei Ministri
REGIONE CALABRIA

DCA n.102 del 31/03/2023

OGGETTO: Struttura sanitaria privata denominata “Casa di Cura Villa Serena” gestita dalla Società CA.GI. S.p.A. con sede legale e operativa nel comune di Catanzaro (CZ), via Luigi Pascali, n. 11. Rinnovo dell’accreditamento istituzionale.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l’articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l’Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l’articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 Dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021;

PREMESSO che, la struttura sanitaria privata denominata “Casa di Cura Villa Serena” gestita dalla Società CA.GI. SpA, con sede legale e operativa in Via Luigi Pascali, n. 11, nel comune di Catanzaro (CZ), è stata accreditata con D.P.G.R. n. 1/2011, DCA n. 136/2012, n. 18/2013, n. 34/2013 e n. 188/2018 per le seguenti attività:

Ortopedia (cod. 36): n. 30 posti letto di ricovero ordinari + n. 3 p.l.in DS;

Riabilitazione Intensiva (cod. 56): n. 35 posti letto di ricovero ordinari + n. 5 p.l.in DH;

APA-PAC per le prestazioni di Ortopedia;

Diagnostica per immagini: Radiologia Tradizionale, TAC e RMN;

Prestazioni di specialistica ambulatoriale: Laboratorio generale di Base, Cardiologia, Chirurgia generale, Medicina Fisica e Riabilitativa, Ortopedia, Ostetricia e Otorinolaringoiatria

CONSIDERATO che, l’art.11, comma 7, della legge regionale 24 del 18 giugno 2008 dispone che l’accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni alla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima dalla data di scadenza dell’accreditamento all’Azienda sanitaria competente;

DATO ATTO che, con istanza acquisita al prot. n. 91919 del 26 Febbraio 2021, il rappresentante legale

della predetta struttura ha chiesto il rinnovo triennale dell'accreditamento, per
Ortopedia (cod. 36): n. 30 posti letto di ricovero ordinari + n. 3 p.l.in DS;
Riabilitazione Intensiva (cod. 56): n. 35 posti letto di ricovero ordinari + n. 5 p.l.in DH;
APA-PAC per le prestazioni di Ortopedia;

Diagnostica per immagini: Radiologia Tradizionale, TAC e RMN;

Prestazioni di specialistica ambulatoriale: Laboratorio generale di Base, Cardiologia, Chirurgia generale, Medicina Fisica e Riabilitativa, Ortopedia, Ostetricia e Otorinolaringoiatria

PRESO ATTO che, il competente settore del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, all'esito dell'iter istruttorio, con nota prot. n. 71523 del 14/02/2022, ha trasmesso all'Organismo Tecnicamente Accreditante ("OTA"), competente ai sensi del DCA n.95/2019, la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per il rinnovo dell'accreditamento della struttura sanitaria privata "Casa di Cura Villa Serena" gestita dalla Società CA.GI. S.p.A. con sede legale ed operativa in via L. Pascali, n. 11, Catanzaro (CZ);

CONSIDERATO che:

- è in atti acquisito al prot. n. 84527 del 22/02/2023, il verbale di verifica finale redatto il 09/02/2023 dall'OTA, trasmesso a cura dell'Ufficio di Coordinamento OTA, recante le risultanze dell'audit effettuato, concernente la tipologia di attività in interesse;

- l'Organismo verificatore ha concluso in termini **positivi** gli accertamenti svolti, attestando la sussistenza in capo alla struttura sanitaria privata denominata "Casa di Cura Villa Serena" gestita dalla società CA.GI. S.p.A. dei requisiti di legge in ossequio ai fattori/criteri richiamati dal Manuale per l'accreditamento delle seguenti prestazioni, già accreditate con D.P.G.R. n.1/2011, DCA n. 136/2012, n. 18/2013, n. 34/2013 e n. 188/2018 :

Ortopedia (cod. 36): n. 30 posti letto di ricovero ordinari + n. 3 p.l.in DS;

Riabilitazione Intensiva (cod. 56): n. 35 posti letto di ricovero ordinari + n. 5 p.l.in DH;

APA-PAC per le prestazioni di Ortopedia;

Diagnostica per immagini: Radiologia Tradizionale, TAC e RMN;

Prestazioni di specialistica ambulatoriale: Laboratorio generale di Base, Cardiologia, Medicina Fisica e Riabilitativa, Ortopedia,

precisando che la predetta struttura non possiede i requisiti previsti per il rinnovo dell'accreditamento delle prestazioni ambulatoriali di Chirurgia Generale, Ostetricia e Otorinolaringoiatria

RICHIAMATO il DCA n. 62 del 26 maggio 2022, nella parte in cui dispone che *<il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari e al settore competente in materia di autorizzazioni e accreditamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del parere espresso dall'OTA stesso>;*

RILEVATO che, per quanto sopra, ricorrono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di rinnovo accreditamento per le seguenti prestazioni:

Ortopedia (cod. 36): n. 30 posti letto di ricovero ordinari + n. 3 p.l.in DS;

Riabilitazione Intensiva (cod. 56): n. 35 posti letto di ricovero ordinari + n. 5 p.l.in DH;

APA-PAC per le prestazioni di Ortopedia;

Diagnostica per immagini: Radiologia Tradizionale, TAC e RMN;

Prestazioni di specialistica ambulatoriale: Laboratorio generale di Base, Cardiologia, Medicina Fisica e Riabilitativa, Ortopedia.

STABILIRE che:

-il rinnovo dell'accreditamento è concesso, per tre anni dalla data del presente provvedimento, per come previsto dal comma 7, art.11 della legge regionale n.24/2008;

-al fine del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla programmazione regionale;

-le strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata

trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private;

-il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari ed all'A.S.P. territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

-l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;

-è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere alla verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;

-l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare, almeno sei mesi prima della scadenza dell'accreditamento, all'Azienda Sanitaria competente (art. 11 L.R. n. 24/2008 e s.m.i.; Reg. DCA n. 81/2016)

-che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DISPOSTO CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

PRECISATO CHE per il rinnovo dell'accreditamento dovrà essere seguita una procedura analoga a quella del rilascio, ossia:

- il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento, apposita istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere (art. 11, commi 7 e 8, della L.R. n. 24/2008);

- ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla programmazione regionale;

- ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento, nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e/o di revoca dello stesso;

VISTI:

- l'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i “accreditamento istituzionale”;
- la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente “disciplina delle tasse sulle concessioni regionali”
- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate “norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;
- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n. 95/2019 recante “Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;
- il D.D.G. n. 11195/2019 recante “Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accredittante ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione”;
- il DCA n.62 del 26/05/2022 recante “Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019 avente ad oggetto “Manuale Operativo dell'OTA ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) - Approvazione;
- la legge Regionale n. 50 del 23/12/2022 – Legge di stabilità regionale 2023;
- la legge Regionale n. 51 del 23/12/2022 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025;
- la DGR n. 713 del 28/12/2022 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023– 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 714 del 28/12/2022 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

VISTA la legge n. 118 del 5 agosto 2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, che all'art. 15 ha modificato il comma 7 dell'art. 8-quater del D. Lgs. n. 502/92;

VISTO l'art. 14-bis della legge regionale n. 22/2022 che ha prorogato al 31 dicembre 2022 l'accreditamento fino all'adozione del provvedimento di rinnovo per i procedimenti ancorché avviati e non ancora conclusi relativamente ai soggetti pubblici e privati accreditati che abbiano presentato istanza di rinnovo;

VISTA ALTRESI' la richiesta della certificazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, PR_CZUTG_Ingresso_0019271_20230228, relativa alla società Ca.GI. SpA gestore della struttura sanitaria privata denominata “Casa di Cura Villa Serena” con sede legale e operativa in Via L. Pascali, n. 11, nel Comune di Catanzaro (CZ);

ACQUISITE:

-l'autocertificazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, co. 4-bis del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, prot. n. 26620 del 20/01/2023, del rappresentante legale della struttura sanitaria privata denominata “Casa di Cura Villa Serena” con sede legale ed operativa in Via L. Pascali, n. 11 nel Comune di Catanzaro(CZ), depositata in atti del competente settore, dalla quale non risultano cause ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie di che trattasi;

-le certificazioni del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, acquisita al prot. n.122802 del 15/03/2023, del rappresentante legale e dei soci della struttura sanitaria privata denominata “Casa di Cura Villa Serena” con sede legale ed operativa in Via L. Pascali, n. 11 nel Comune di Catanzaro (CZ), depositata in atti del competente settore, dalla quale non risultano cause ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie di che trattasi;

-le ricevute di pagamento effettuato dalla Struttura sanitaria in questione, in data 06/03/2023, prot. n. 104120 del 06/03/2023, dell'importo di € 6.943,70 (di cui € 4.054,39 per n. 73 posti letto, € 334,67 per le prestazioni ambulatoriali ed € 2.554,64 per la medicina fisica e riabilitativa) quale tassa di concessione regionale rinnovo accreditamento, depositata in atti;

CONSIDERATO che suddetto importo versato sarà accertato, con successivo atto, dal Settore n.5 “Gestione Altri Tributi” del Dipartimento Economia e Finanze sul capitolo di entrata n. E0110110201 del bilancio regionale anno 2023, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. - allegato 4.2;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. n. 138955 del 24/03/2023.

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

DE CRE T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO del verbale di verifica finale, redatto dall'Organismo Tecnicamente Accreditante, in data 09 febbraio 2022, acquisito al prot. 84527 del 22/02/2023, ove si attesta, in capo alla struttura sanitaria privata denominata "Casa di Cura Villa Serena" gestita dalla Società CA.GI. S.p.A., con sede legale ed operativa in Via L. Pascali, n. 11, nel comune di Catanzaro (CZ), la sussistenza dei requisiti dell'accreditamento per le seguenti prestazioni, già accreditate con D.P.G.R. n.1/2011, DCA n. 136/2012, n. 18/2013, n. 34/2013 e n. 188/2018 :

Ortopedia (cod. 36): n. 30 posti letto di ricovero ordinari + n. 3 p.l.in DS;

Riabilitazione Intensiva (cod. 56): n. 35 posti letto di ricovero ordinari + n. 5 p.l.in DH;

APA-PAC per le prestazioni di Ortopedia;

Diagnostica per immagini: Radiologia Tradizionale, TAC e RMN;

Prestazioni di specialistica ambulatoriale: Laboratorio generale di Base, Cardiologia, Medicina Fisica e Riabilitativa, Ortopedia,

precisando che la predetta struttura non possiede i requisiti previsti per il rinnovo dell'accreditamento delle prestazioni ambulatoriali di Chirurgia Generale, Ostetricia e Otorinolaringoiatria;

DI ACCOGLIERE l'istanza di rinnovo accreditamento, acquisita al prot. n.91919 del 26 Febbraio 2021, presentata dal Legale Rappresentante della struttura sanitaria privata denominata "Casa di Cura Villa Serena" con sede legale ed operativa in Via L. Pascali, n. 11, nel Comune di Catanzaro (CZ)per le seguenti attività:

Ortopedia (cod. 36): n. 30 posti letto di ricovero ordinari + n. 3 p.l.in DS;

Riabilitazione Intensiva (cod. 56): n. 35 posti letto di ricovero ordinari + n. 5 p.l.in DH;

APA-PAC per le prestazioni di Ortopedia;

Diagnostica per immagini: Radiologia Tradizionale, TAC e RMN;

Prestazioni di specialistica ambulatoriale: Laboratorio generale di Base, Cardiologia, Chirurgia generale, Medicina Fisica e Riabilitativa, Ortopedia, Ostetricia e Otorinolaringoiatria

DI RINNOVARE, per tre anni dalla data del presente provvedimento, l'accreditamento della struttura sanitaria privata denominata "Casa di Cura Villa Serena" gestita dalla società CA.GI. S.p.A. con sede legale ed operativa in Via L. Pascali, n. 11, nel comune di Catanzaro (CZ), per l'erogazione delle seguenti attività accreditate con D.P.G.R n.1/2011, DCA n. 136/2012, n. 18/2013, n. 34/2013 e n. 188/2018:

-Ortopedia (cod. 36): n. 30 posti letto di ricovero ordinari + n. 3 p.l.in DS;

-Riabilitazione Intensiva (cod. 56): n. 35 posti letto di ricovero ordinari + n. 5 p.l.in DH;

-APA-PAC per le prestazioni di Ortopedia;

-Diagnostica per immagini: Radiologia Tradizionale, TAC e RMN;

-Prestazioni di specialistica ambulatoriale: Laboratorio generale di Base, Cardiologia, Medicina Fisica e Riabilitativa, Ortopedia;

DI NON RINNOVARE l'accreditamento per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di Chirurgia Generale, Ostetricia e Otorinolaringoiatria, per le quali, secondo quanto espresso nel verbale OTA del 09/02/2023, acquisito con prot. n.84527 del 22/02/2023, la struttura sanitaria privata "Casa di Cura Villa Serena" gestita dalla società CA.GI. S.p.A. con sede legale ed operativa in Via L. Pascali, n. 11, nel comune di Catanzaro (CZ), non possiede i requisiti previsti per l'accreditamento;

DI STABILIRE CHE:

- il rinnovo dell'accreditamento è concesso, per tre anni dalla data del presente provvedimento, per come previsto dal comma 7, art.11 della legge regionale n.24/2008;
- ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla programmazione regionale;
- le strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private;
- il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari ed all'A.S.P. territorialmente competente, entro il 31 gennaio

di ogni anno, le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

- l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;
- è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere alla verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;
- l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare, almeno sei mesi prima della scadenza dell'accreditamento, all'Azienda Sanitaria competente (art. 11 L.R. n. 24/2008 e s.m.i.; Reg. DCA n. 81/2016)
- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la renumerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DI DISPORRE CHE

- l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
- in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DI PRECISARE CHE, per il rinnovo dell'accreditamento, deve essere seguita una procedura analoga quella per il rilascio, ovvero:

- il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento, apposita istanza di rinnovo all'A.S.P. competente, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Calabria, indicando le eventuali modifiche sopraggiunte o che si intende richiedere (art. 11, commi 7 e 8, della L.R. n. 24/2008);
- ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta;

DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento, nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n.2 del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, nonché a:

- Settore Gestione Entrate e Mutui;
- Settore "Gestione Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 10/04/1995, al fine di consentire il successivo accertamento sul capitolo di

entrata n.E0110110201 del bilancio regionale anno 2023, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - allegato 4.2;

- Settore n.11 Gestione SISR – Monitoraggio e Implementazione dei Flussi Sanitari – Modernizzazione e Digitalizzazione Sistema della Salute- Telemedicina
- Settore Programmazione Attività Ospedaliera e Sistema delle Emergenze-Urgenze;
- Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute – Servizi Socio Sanitari per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Sub Commissario
F.to Dott. Ernesto Esposito

Il Commissario ad acta
F.to Dott. Roberto Occhiuto

Dipartimento Tutela della Salute Servizi Socio Sanitari

Settore Autorizzazioni e Accreditazioni

**Il Dirigente del Settore
F.to Dott.ssa Rosalba Barone**

**Il Dirigente Generale
F.to Ing. Iole Fantozzi**